

TI_GERICHTE 11.2010.108 vom 11. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2010.108

FR: TI_GERICHTE 11.2010.108 du 11 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 11.2010.108 del 11 gennaio 2012

Regeste

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie e il figlio

Erwägungen

E. 1

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello principale e quello adesivo sono ricevibili.

E. 2

Litigiosi rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per la moglie e il figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7940.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3580.– mensili fino al 31 agosto 2009 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1233.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 334.–, assicurazione dell'automobile fr. 55.–, imposta di circolazione fr. 28.–, assicurazione domestica e RC fr. 50.–, “terzo pilastro” fr. 530.–, imposte fr. 50.–) e di fr. 3680.– mensili dal 1° settembre 2009 in poi (aumento a fr. 1200.– del minimo esistenziale). Quanto alla moglie, il Pretore ha rinunciato a computarle un reddito ipotetico e ne ha stabilito il fabbisogno minimo in fr. 2307.– mensili fino al 31 agosto 2009 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 822.–, spese accessorie fr. 105.–, premio della cassa malati fr. 80.–, imposte fr. 50.–) e in fr. 2407.– mensili dal 1° settembre 2009 in poi (aumento a fr. 1350.– del minimo esistenziale). Il fabbisogno in denaro di Jus _____ è stato fissato sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1856.– mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 197.– mensili nel bilancio familiare dal novembre del 2007 all'agosto del 2009 e un ammanco di fr. 3.– mensili in seguito, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2405.50 mensili e uno per il figlio di fr. 1856.– mensili (assegni familiari compresi) relativamente al primo periodo, ridotti dopo di allora a fr. 2405.30 mensili per la moglie e a fr. 1854.70 mensili per il figlio (assegni familiari compresi). I. Sull'appello principale

E. 3

Nella sentenza impugnata Il Pretore ha rinunciato a imputare all'istante un reddito ipotetico dopo avere esaminato la perizia giudiziaria del 23 settembre 2009 in cui il dott. _____

attestava un'inabilità al lavoro dell'istante al 100% con prognosi favorevole per la ripresa di un'attività lucrativa al 50% dopo uno o due anni. Nell'appello il convenuto sostiene che dall'ottobre del 2006, o quanto meno dal settembre del 2010, dev'essere ascritto alla moglie un reddito di fr. 1650.– netti mensili come venditrice o ausiliaria a metà tempo e un reddito da attività al 100% dal 5 settembre 2011 in poi. Fa valere che l'incapacità lucrativa di lei non è riconducibile al matrimonio o alla separazione, sicché egli non è tenuto a risponderne, e che il perito giudiziario ha accertato un'incapacità lucrativa limitata a uno o al massimo due anni. a) I presupposti per imputare a un coniuge un reddito ipotetico sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che durante una procedura a tutela dell'unione coniugale un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) può essere costretto a riprendere o a estendere un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b con richiamo). Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non va sovvertita già nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.26 dell'8 agosto 2011, consid. 5a). b) La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 137 III 387 consid. 3.1 che precisa la giurisprudenza pubblicata in DTF 128 III 65). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 3). Prima di allora occorrono elementi che rendano verosimile una disunione definitiva. c) Nella fattispecie AO 1 non ha svolto alcuna attività lucrativa durante la vita in comune. Inoltre il reddito e la sostanza coniugale appaiono sufficienti, in sé, per finanziare due economie domestiche separate. Se non che, nell'ottobre-novembre 2006 l'istante ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi dal nuovo compagno. Quale seria prospettiva di riconciliazione coniugale ci si potesse ancora attendere a quel momento non è dato a

divedere, né l'interessata spiega. Già al momento della separazione di fatto, dunque, non si prospettava più in concreto una ripresa della comunione domestica, sicché l'istante andava tenuta – in linea di principio – a intraprendere un'attività lucrativa. d) Sta di fatto che un guadagno potenziale non va determinato in astratto. Il reddito dev'essere alla concreta portata del soggetto, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro. Secondo la giurisprudenza, qualora un coniuge abbia ormai superato i 45 anni d'età e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata (nel caso specifico la vita in comune è durata circa 15 anni), sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che egli non possa più reinserirsi professionalmente. Di regola, poi, un coniuge affidatario può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio sotto la sua custodia ha raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con rinvii). e) Nel caso in esame AO 1 non ha particolare formazione professionale e al momento della separazione di fatto aveva 41 anni. Il figlio Jus_____ ne aveva 11. A mente del perito l'interessata è sottoposta però a un sovraccarico psicologico e soffre di traumi fisici per incidenti a lei occorsi nel 2002 e 2004, ciò che la rende incapace di svolgere un'attività lucrativa, anche se – ha soggiunto il perito – “fra circa uno o eventualmente due anni è senz'altro possibile che la signora AO 1 possa essere in grado di riprendere un'attività lucrativa almeno part-time (50%) in un lavoro che non richieda impegno fisico particolare, conoscenze specifiche e che non sovraccarichi in modo psicologico importante la persona” (perizia del 23 settembre 2009, pag. 3). L'appellante eccepisce che al momento della separazione la situazione dell'interessata non era quella accertata dal perito, ma la sua rimane un'affermazione apodittica, senza alcun riscontro agli atti. A un sommario esame di verosimiglianza l'apprezzamento del Pretore, fondato appunto sulla perizia giudiziaria, resiste alla critica. f) L'appellante obietta che, comunque sia, l'incapacità lucrativa della moglie non è correlata al matrimonio o alla disunione, sicché egli non deve risponderne. A torto. Per tacere del fatto che l'art. 163 CC rimane la causa dell'obbligo di mantenimento fra coniugi nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (DTF 137 III 385), in concreto l'incapacità lavorativa è intervenuta durante il matrimonio. L'appellante eccepisce, certo, che pur in tal caso la moglie andava tenuta a intraprendere un'attività lucrativa almeno dal settembre del 2010. Ora, il perito giudiziario ha effettivamente adombrato tale possibilità (perizia, pag. 3), limitata però a un'occupazione al 50%, eventualmente come mamma diurna. A quel momento tuttavia l'interessata aveva 45 anni compiuti. L'appellante pretende che essa potesse impiegarsi come venditrice o ausiliaria, ma l'asserto è puramente teorico, non rendendo egli verosimile quale concreta opportunità d'impiego essa avrebbe potuto procurarsi in un qualsiasi comparto economico. E un reddito potenziale non può – come detto – essere determinato in astratto. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

E. 4

Quanto al proprio fabbisogno minimo, valutato dal Pretore in 3580.– mensili fino al 31 agosto 2009 e in fr. 3680.– mensili dal 1° settembre 2009 in poi, l'appellante chiede che l'onere fiscale di fr. 50.– mensili sia portato a fr. 824.–, somma da lui effettivamente pagata nel 2007. Quest'ultima affermazione non manca di fondamento, AP 1 risultando avere fatto fronte nel 2007 a un carico tributario di fr. 790.– mensili (doc. Q dell'inc. OA.2009.37 richiamato). L'interessato dimentica tuttavia che la tassazione di quell'anno non contemplava la deduzione dei contributi alimentari versati alla moglie (art. 32 cpv. 1 lett. c

LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD) . A un sommario esame, tenuto conto di quanto egli è tenuto a versare all'istante, l'onere in questione può dunque essere stimato in fr. 400.– mensili. Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta così, in definitiva, di fr. 3930.– mensili.

E. 5

Per quel che attiene al fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr. 2307.– mensili fino al 31 agosto 2009 e in fr. 2407.– mensili dopo di allora, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 1889.– mensili dal marzo del 2008 all'agosto del 2009 e in fr. 1989.– in poi. Sostiene che il costo dell'alloggio va fissato in fr. 454.– mensili e che la moglie non ha mai pagato imposte. a) Relativamente all'alloggio, per il Pretore i coniugi hanno diritto a condizioni paritarie. E siccome al marito sono stati riconosciuti fr. 1233.– mensili, egli ha inserito il medesimo importo anche nel fabbisogno minimo della moglie, previa deduzione della quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro del figlio. Ora, dagli atti risulta che AO 1 vive, con il figlio, in un appartamento di due locali e mezzo a _____ per il quale versa una pigione di fr. 785.– mensili (doc. L), più fr. 50.– di spese accessorie (doc. 1 nell'inc. OA.2008.37), ovvero fr. 835.– mensili. Il marito, dal canto suo, occupa l'abitazione coniugale di _____ composta di tre piani, di cui uno mansardato, con ampio giardino, versando interessi ipotecari per fr. 1062.60 (doc. F nell'inc. OA.2009.37) e assumendo spese di riscaldamento per fr. 140.– mensili. Che dopo la fine della comunione domestica ogni coniuge debba poter beneficiare, secondo giurisprudenza, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie non solo dal profilo economico, ma anche qualitativo è fuori dubbio (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 6 con rinvio). Resta il fatto che la parità di trattamento non è destinata a riconoscere costi inesistenti (I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo 2010, consid. 6b). E, come si è appena visto, per l'alloggio l'istante spende non più di fr. 835.– mensili. Diverso sarebbe il caso di un coniuge che, dopo la separazione di fatto, tornasse transitoriamente ad abitare con i genitori (RtiD I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5 con riferimento; I CCA, sentenza inc. 11.2004.145 del 23 settembre 2005, consid. 3b) o si dimostrasse eccezionalmente parsimonioso, accontentandosi di un alloggio inadeguato (Rep. 1995 pag. 142 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2006.19 del 23 maggio 2007, consid. 7). Nella fattispecie però non constano estremi del genere. Nel fabbisogno minimo della moglie va inserito perciò l'importo effettivo di fr. 560.– mensili (già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio). b) Quanto alla circostanza che in passato la moglie non abbia pagato imposte, l'appellante trascura che essa deve ormai le imposte federali, cantonali e comunali sui contributi di mantenimento che percepisce (art. 22 lett. f LT, art. 23 lett. f LIFD). Al proposito l'argomentazione dell'appellante cade quindi nel vuoto.

E. 6

In merito al fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante contesta l'applicazione della tabella del 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si ispira per prassi invalsa) a pensioni alimentari dovute per il 2007 e il 2008. Egli rileva inoltre che il costo della locazione va adeguato all'ammontare dell'esborso effettivo. a) La prima doglianza è fondata, nel senso che non v'è ragione di applicare la tabella del 2009 a contributi alimentari dovuti per il 2007 e il 2008 (I CCA, sentenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 6). L'appellante sembra contestare anche la clausola di adeguamento al rincaro disposta dal Pretore, che non riprende nelle richieste di giudizio, ma non spiega perché. La questione

sfugge dunque a ulteriore disamina. b) Circa il costo dell'alloggio, si è visto che la madre versa una pigione di complessivi fr. 835.– mensili, di modo che nel fabbisogno in denaro di Jus_____ va inserita la quota di un terzo (fr. 280.– mensili). L'edizione 2007 delle note raccomandazioni prevedeva un fabbisogno medio in denaro di fr. 1880.– mensili dal 7° al 12° compleanno (di cui fr. 450.– per cura e educazione) e di fr. 2050.– mensili da allora alla maggiore età (di cui fr. 320.– per cura e educazione). Adattato il costo dell'alloggio e dedotta la posta per cura e educazione, che l'istante presta in natura, il fabbisogno in denaro del figlio risulta di fr. 1355.– mensili fino al 5 settembre 2008 e di fr. 1680.– mensili in seguito. Durante la convivenza di AO 1 con _____ (dal novembre del 2007 al 31 gennaio 2008) il fabbisogno in denaro di Jus_____ rimane invece quello tabellare di fr. 1430.– mensili, tutto ignorandosi sulla locazione pagata dalla madre in quel periodo.

E. 7

L'appellante chiede di far decorrere il contributo alimentare per la moglie dall'aprile del 2008, poiché dalla separazione di fatto fino a quella data essa era mantenuta dal convivente. Per di più, abbandonando inopinatamente l'abitazione coniugale, essa ha violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, sicché dall'aprile del 2008 il contributo alimentare andrebbe ridotto per colpa grave in applicazione analogica dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC. a) In concreto è pacifico che dal novembre del 2006 fino al 31 gennaio 2008 AO 1 ha vissuto a _____ con _____ (interrogatorio formale del 16 dicembre 2008, risposte n. 1 e 2; deposizione di _____, del 17 aprile 2008: verbali, pag. 14). È incontestato altresì che all'inizio della separazione i coniugi avevano raggiunto un accordo, nel senso che fino al marzo del 2007 la moglie avrebbe potuto gestire un conto corrente postale del marito e che quest'ultimo le avrebbe versato fr. 1500.– mensili per il mantenimento del figlio. L'istante dichiara che quando viveva insieme con _____ lui pagava tutto; lei si è limitata a versargli circa fr. 1000.– mensili dal marzo del 2007 (prelevati dai fr. 1500.– circa che riceveva dal marito: interrogatorio formale del 16 dicembre 2008, risposta n. 5). Secondo _____ invece la compagna per tutto il 2007 gli ha corrisposto fr. 600.– “per le spese generali” (deposizione del 17 aprile 2008: verbali, pag. 15). b) Un concubinato “qualificato” durante una procedura a tutela dell'unione coniugale può comportare la soppressione –parziale o totale – di un contributo alimentare (Hasenböhler / Opel in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 43 ad art. 163 CC con rinvii; Pichonnaz in: Commentaire Romand, Code civil I, n. 14 ad art. 163). Per essere “qualificato” tuttavia un concubinato deve implicare una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd). Nella fattispecie gran parte del mantenimento di AO 1 risulta essere stato garantito, durante la convivenza, da _____. Dal 2007 in poi l'istante gli ha versato fr. 600.– o fr. 1000.– mensili, ma tale partecipazione può essere paragonata a quella che una moglie con propri cespiti d'entrata può essere tenuta a corrispondere al bilancio coniugale. Quanto al contributo alimentare per il figlio Jul_____, esso serviva manifestamente al sostentamento del ragazzo. Ciò posto, a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale l'interessata risulta avere tratto dalla convivenza vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio. Ne discende che solo dalla fine del concubinato essa può pretendere un contributo alimentare, ossia dal 1° febbraio 2008. c) Quanto alla possibilità di ridurre un contributo alimentare per colpa grave in applicazione analogica dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC), è vero che nel caso in cui una riconciliazione appaia esclusa già nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione

coniugale si può far capo – per analogia – ai parametri dell'art. 125 cpv. 2 CC (sopra, consid. 3b). Durante una procedura a tutela dell'unione coniugale però i contributi di mantenimento sono disciplinati all'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC e tale disposizione non concede la possibilità di rifiutarli o di ridurli per motivi d'equità, come prevede l'art. 125 cpv. 3 CC (sentenza del Tribunale federale 5P.522/2006 del 5 aprile 2007, consid. 3). Rimane solo la riserva dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che si applica a tutte le pretese fondate sul diritto civile federale (DTF 132 I 249 consid. 5), la quale va ravvisata tuttavia solo in casi eccezionali e con grande cautela. La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie o postuli un contributo alimentare dopo anni, pur essendo stato in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (RtiD I-2005 pag. 770 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 5). In concreto non si riscontrano presupposti siffatti dopo la fine della convivenza dell'istante con _____.

E. 8

L'appellante si duole infine che tra il novembre e il dicembre del 2007 il Pretore ha fissato il contributo alimentare in fr. 2405.50 mensili mentre l'istante chiedeva solo fr. 1759.55 mensili. Considerato che l'obbligo contributivo a carico di lui inizia solo nel febbraio del 2008, nondimeno, la questione è senza oggetto . II. Sull'appello adesivo

E. 9

I nuovi documenti presentati da AO 1 con l'appello adesivo (estratto bancario) e ancora il 19 gennaio 2011 (perizia dell'arch. _____) sono irricevibili. Nelle protezioni dell'unione coniugale nuovi argomenti e nuovi mezzi di prova in appello erano inammissibili secondo il diritto previgente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato oppure ove il giudice ritenesse opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419 b CPC ticinese). Nella fattispecie non si intravede nulla del genere.

E. 10

L'appellante contesta il reddito del marito, accertato dal Pretore in fr. 7940.– mensili (assegno familiare compreso), chiedendo di imputare al convenuto fr. 500.– mensili per il reddito che egli potrebbe ricavare dall'appartamento al primo piano dell'abitazione coniugale, più fr. 200.– mensili che egli riceve dalla convivente come contributo all'economia domestica. a) Per quanto concerne il reddito dalla sostanza, è possibile che l'appartamento al primo piano dell'abitazione coniugale possa essere offerto in locazione, ma durante la vita in comune ciò non è mai stato il caso, né l'interessata pretende il contrario. E siccome il bilancio familiare consente di finanziare due economie domestiche separate, non soccorrono i requisiti per ascrivere al marito un reddito ipotetico (v. anche DTF 134 III 583 consid. 3.3). b) In merito alla convivente, è vero che costei versa a AP 1 fr. 200.– mensili (deposizione di _____, del 17 aprile 2008: verbali, pag. 16). Se non che, tale indennità è destinata con ogni verosimiglianza a coprire i costi supplementari causati dalla coabitazione ed equivale sostanzialmente a un rimborso delle spese, non a un reddito del convenuto (analogamente, per la coabitazione di figli maggiorenni: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23 ottobre 2011, consid. 7a con rinvii). Anche su questo punto l'appello adesivo è destinato pertanto all'insuccesso.

E. 11

Dal fabbisogno minimo del marito l'appellante chiede di stralciare fr. 530.– mensili per il premio dell'assicurazione “terzo pilastro”, che in realtà costituisce un risparmio. Ora, trattandosi di un'assicurazione che denota indole previdenziale, il relativo premio può – se ciò è compatibile con il bilancio familiare – essere incluso nel fabbisogno minimo dell'assicurato (I CCA, sentenza inc. 11.2007.85 del 20 luglio 2011, consid. 5 con riferimenti) . Per di più, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c). In concreto il bilancio familiare consente di finanziare il premio della citata assicurazione, stipulata dal marito durante la vita in comune (doc. P nell'inc. OA.2009.37). Non vi è ragione pertanto di espungerne l'ammontare dal fabbisogno minimo.

E. 12

Relativamente al proprio fabbisogno minimo, AO 1 chiede di riconoscerle costi d'automobile per fr. 147.55 mensili, dovendo essa portare il figlio alle sedute dalla logopedista a _____, come pure ai corsi di recupero a _____ e a _____. Il marito oppone che Jus _____ ha 15 anni e può raggiungere facilmente _____ da sé con i mezzi pubblici. Il che può anche essere vero, ma poco importa. Già si è detto che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo consentano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune usava un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi del mezzo ove il bilancio familiare permetta di coprirli (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.83 del 18 agosto 2011, consid. 4). Nella fattispecie non è contestato che durante la vita comune la moglie adoperava un'automobile. Non vi sono ragioni dunque per disconoscere ora la spesa, tanto meno ove si consideri che le condizioni della famiglia permettono di finanziarne il costo. In definitiva il fabbisogno minimo dell'istante ammonta così fr. 2090.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2009 e a 2190.– mensili (arrotondati) dopo di allora.

E. 13

Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante sostiene che in applicazione dell'art. 295 CC (recte : 285 cpv. 2 CC) il Pretore avrebbe dovuto fissare il contributo di mantenimento senza gli assegni familiari. Non si confronta tuttavia con l'argomentazione del Pretore, il quale ha applicato la giurisprudenza di questa Camera, secondo cui i contributi alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già gli assegni familiari (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7). Di conseguenza questa Camera si diparte, per principio, dal reddito dell'obbligato alimentare comprensivo degli assegni familiari e fissa contributi alimentari per i figli che già includono tali sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2011.115 del 18 novembre 2011, consid. 4). Perché ciò non sarebbe conforme all'art. 285 cpv. 2 CC l'appellante adesiva non illustra. Nulla induce pertanto a scostarsi in proposito dalla sentenza impugnata.

E. 14

Da quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari: Dal 1° febbraio al 5 settembre 2008 Reddito del marito (consid. 10) fr.

7940.— Reddito della moglie (consid. 3) fr. —.— fr. 7940.—
mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 11) fr. 3930.— Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5 e 12) fr. 2090.— Fabbisogno in denaro di
Jus_____ (consid. 6 e 13) fr. 1355.— fr. 7375.— mensili
Eccedenza fr. 565.— Metà
eccedenza fr. 282.50 mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 3930 .— + fr. 282.50 = fr. 4212.50 mensili, deve
destinare a Jus_____: fr. 1355.— mensili (assegni familiari
compresi) e versare alla moglie: fr. 2090.— + fr. 282.50 = fr. 2372.50 mensili, arrotondati in
fr. 2355.— mensili. Dal 5 settembre 2008 in poi Reddito del marito
fr. 7940.— Reddito della moglie
fr. —.— fr. 7940.— mensili Fabbisogno minimo del marito fr.
3930.— Fabbisogno minimo della moglie fr. 2090.— Fabbisogno in
denaro di Jus_____ fr. 1 680.— fr. 7700.— mensili
Eccedenza fr. 240.— Metà
eccedenza fr. 120.— mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 3930 .— + fr. 120 .— = fr. 4050.— mensili, deve destinare a
Jus_____: fr. 1680.— mensili (assegni familiari compresi) e
versare alla moglie: fr. 2090.— + fr. 120 .— = fr. 2210 .— mensili . Dal 1° settembre 2009,
invero, con l'adeguamento del minimo esistenziale ai fini esecutivi i fabbisogni minimi dei
coniugi aumentano di fr. 100.— mensili ciascuno. In esito al calcolo che precede,
nondimeno, i contributi alimentari rimangono invariati. Ne discende, in ultima analisi, che
l'appello principale dev'essere accolto entro i citati limiti e quello adesivo respinto. III.
Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 15

La tassa di giustizia e le spese dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il marito ottiene causa vinta – in modesta misura – sui contributi alimentari e sulla decorrenza dell'obbligo verso la moglie. Equitativamente si giustifica così che sopporti tre quarti degli oneri processuali e rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto all'appello adesivo, la moglie soccombe appieno. Deve sopportare quindi gli oneri processuali e rifondere al marito un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Il giudizio odier no non incide in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede relativo alla tassa di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.

E. 16

La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 merita di essere accolta limitatamente all'appello principale, quello adesivo essendo sprovvisto fin dall'inizio di probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). È vero che l'interessata ottiene ripetibili per l'appello principale, ciò che renderebbe la richiesta di per sé priva d'oggetto. Se non che, in esito all'appello adesivo essa deve versare un'analogia indennità in favore della controparte, di modo che per finire essa non ha i mezzi per remunerare il proprio patrocinatore. Soccorrono dunque gli estremi per ammetterla al beneficio richiesto. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 17

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso secondo l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è tenuto a versare ad AO 1 i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5 di ogni mese: fr. 2355.– mensili dal 1° febbraio al 5 settembre 2008 e fr. 2210.– mensili in seguito. AP 1 è tenuto a versare ad AO 1 i seguenti contributi alimentari per il figlio Jus _____, anticipatamente entro il 5 di ogni mese: fr. 1430.– mensili dal 1° novembre 2007 al 31 gennaio 2008, fr. 1355.– mensili dal 1° febbraio all'8 settembre 2008 e fr. 1680.– mensili in seguito, assegni familiari compresi. I contributi alimentari vanno adeguati ogni anno sulla scorta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2008 in base all'indice del gennaio 2007. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.– b) spese fr. 50.– fr. 1000.– sono posti per tre quarti a carico dell'appellante principale e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1300.– per ripetibili ridotte. 3. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà a AP 1 fr. 1300.– per ripetibili. 5. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, limitatamente alle osservazioni all'appello principale, con il gratuito patrocinio dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per la beneficiaria al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1800.–. 6. Intimazione a: ; . – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivo n. 5). Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.